

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

27 LUG. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDEI: 27 LUG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
ECNADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO/AMATI/HERMANIN/META/DONATO

DELIBERAZIONE N° 4327

OGGETTO: Criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge n.109/1994 e successive modificazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della pianificazione.



OGGETTO: Criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della pianificazione.

La Giunta Regionale

Vista la L.R. n. 25 del 1.07.1996;

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che l' 1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono ripartiti tra il personale che abbia redatto direttamente i progetti o i piani, il responsabile del procedimento ed i loro collaboratori;

Visto l'art. 34, della L.R. n.12 del 22.05.1997, secondo cui la Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione dell'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che con deliberazione di Giunta regionale n. 8955 del 29.12.1997 si è previsto di attribuire e destinare esclusivamente la quota dell' 1% del costo preventivato di ogni singola opera pubblica o lavoro alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione, approvando nei contempo il relativo regolamento di applicazione;

Considerato che il comma 8 bis dell'art. 34 della legge regionale 12/1997, introdotto dall'art. 18 della legge regionale 7/8/1999 n.7, ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo "agli atti di pianificazione nei limiti e con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, nonché alla stesura ed al coordinamento dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nei limiti e con le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale";

Considerata pertanto la necessità ristabilire altresì i criteri per l'attribuzione e la destinazione del 50% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva tra il personale che abbia redatto direttamente i piani, il responsabile del procedimento ed i loro collaboratori;

Ritenuto opportuno per motivi tecnici, professionali ed economici di affidare alle strutture regionali competenti la redazione degli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva;

Considerato che ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 3, della L.R. n. 12/1997 e successive modificazioni, le somme occorrenti per le finalità previste dall'art. 18, comma 1, della L. 109/1994 sono prelevate dal capitolo 11446, istituito nello stato di previsione della spesa regionale, ovvero dallo stanziamento previsto su apposito capitolo di bilancio corrispondente ai lavori connessi agli atti di pianificazione;

4327 27 LUG. 1999

Considerato che l'Assessorato Urbanistica e Casa ha predisposto una proposta di regolamento relativo alla ripartizione del fondo di cui all'art.18 comma 1 della L 109/94 per la redazione degli atti di pianificazione generale particolareggiata ed esecutiva e che con nota prot. n. 3055 del 16.04.1999 tale proposta di regolamento è stata trasmessa a tutti gli Assessorati

DELIBERA

di approvare ai sensi dell'art.34 comma 8 bis della l.r. 12/97 e successive modificazioni i seguenti **criteri contenenti limiti e modalità per la ripartizione del fondo del 50% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della pianificazione:**

INDIVIDUAZIONE DEL FONDO

Il fondo del 50% della tariffa professionale di cui al comma 1 dell'art.18 della legge n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è riferito agli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva che siano stati adottati in un atto formale della Giunta.

Sono escluse dal fondo tutte le collaborazioni di carattere informatico e tecnico e le consulenze per l'affinamento di metodologie di analisi e di ricerca scientifica per le quali si rilevi la necessità di ricorrere ad apporti esterni di peculiare professionalità non disponibili all'interno dell'amministrazione, nonché le spese per la riproduzione degli elaborati grafici.

COSTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo è costituito dagli stanziamenti dei capitoli di spesa individuati secondo le procedure previste dall'art.34 della l.r.22/5/97 n.12 e successive modificazioni ed in particolare il capitolo 1146, nonché gli stanziamenti previsti sui capitoli di bilancio corrispondenti ai lavori connessi agli atti di pianificazione.

4
Cur
dhs

RIPARTIZIONE DEL FONDO

Il fondo è ripartito tra il personale che abbia partecipato direttamente alla redazione dell'atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, il responsabile del procedimento ed i loro collaboratori.

La ripartizione del fondo è operata sulla base del programma di lavoro predisposto dal Dirigente della struttura competente alla redazione dell'atto di pianificazione e approvato dalla Giunta Regionale in relazione agli obiettivi prioritari dell'amministrazione ed alla complessità dell'attività svolta secondo la seguente suddivisione tra figure professionali e con i seguenti valori percentuali:

a) responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;

i seguenti tecnici individuati dalle lettere b) c) e d) : dal 40% al 65%

b) tecnici che hanno redatto l'atto di pianificazione, figure che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità dell'atto di pianificazione firmando i relativi elaborati;

c) tecnici giuridici amministrativi preposti alle attività di raccordo delle normative dell'atto di pianificazione ed alla gestione delle procedure amministrative;

d) tecnici contabili preposti alla gestione delle procedure di spesa;

le seguenti figure individuate dalle lettere e) ed f): dal 25% al 40%

e) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto b) e che firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, e dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

f) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati.

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

L'affidamento degli incarichi alle singole figure professionali che partecipano direttamente all'atto di pianificazione avviene con l'approvazione da parte della Giunta Regionale del Programma di lavoro; in ogni caso gli incarichi devono essere assegnati in via prioritaria al personale interno degli uffici tecnici competenti per la redazione del singolo atto di pianificazione.

Le figure professionali possono altresì provenire da altri Uffici dell'Amministrazione senza obbligo di trasferimento ma con accordi tra i dirigenti delle strutture interessate, eventuale diniego da parte dei dirigenti deve essere adeguatamente motivato.

4327 21 LUG. 1998

Il responsabile del procedimento e le figure professionali che assumono la responsabilità della pianificazione devono essere abilitate all'esercizio della professione ed iscritte ai relativi Albi Professionali.

I compensi derivanti dagli incarichi affidati non potranno superare in ogni caso nel corso dell'esercizio finanziario 100.000.000 di Lire per il responsabile del procedimento e 60.000.000 di Lire per ogni figura professionale.

L'affidamento dell'incarico può essere revocato in caso di mancanza del raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale con il programma di lavoro.

L'affidamento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi del buon andamento dell'amministrazione, della trasparenza, della rotazione e della professionalità di cui alla l.r.25/7/1996 n.27.

PROGRAMMA DI LAVORO

Il programma di lavoro viene predisposto dal dirigente della struttura competente alla redazione dell'atto di pianificazione approvato dalla Giunta regionale.

Per quanto riguarda gli atti di pianificazione il programma di lavoro definisce:

- le caratteristiche dell'atto di pianificazione da redigere, gli adempimenti previsti, i tempi assegnati, le fasi ed i contenuti di massima della pianificazione;
- le figure professionali ed operative specifiche per il progetto di piano da redigere;
- i dipendenti che partecipano alla progettazione del piano con indicata la relativa qualifica funzionale, la figura professionale ed l'incarico individualmente assegnato;
- i parametri di riferimento per la determinazione del 50% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva e relativa individuazione finanziaria;
- le quote percentuali di attribuzione del fondo da assegnare ai dipendenti che partecipano alla redazione dell'atto di pianificazione le collaborazioni di carattere informatico e tecnico e le consulenze tecniche per l'affinamento di metodologie di analisi e di ricerca scientifica per le quali si rilevi la necessità di ricorrere ad apporti esterni di peculiare professionalità non disponibili all'interno dell'amministrazione.

Il programma di lavoro può prevedere una liquidazione dei compensi anticipata da determinare in base a progressivi stati di avanzamento del lavoro fino ad una percentuale del 40%.

A seguito dell'approvazione del programma di lavoro da parte della Giunta regionale, il dirigente della struttura competente assume con propria determinazione l'impegno di spesa relativo agli importi finanziari da ripartire tra il personale che partecipa all'atto di pianificazione.

Am

Am

ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE

Il fondo del 50% della tariffa professionale di cui al comma 1 dell'art.18 della legge n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è riferito alla redazione di tutti gli atti di pianificazione urbanistica territoriale di competenza regionale ai sensi della legislazione vigente ed in particolare:

- il QRT;
- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
- i piani redatti in copianificazione relativi ai PTC provinciali ed all'area metropolitana di Roma;
- programmi urbanistici e territoriale complessi;
- i piani territoriali di coordinamento;
- Il Piano di Assetto di Parchi e riserve ai sensi della l.r.29/97 (poteri sostitutivi della Regione).

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento coordina tutta l'attività di pianificazione secondo il programma di lavoro approvato dalla Giunta Regionale;

Il responsabile del procedimento può assicurare l'informazione, mediante comunicazione scritta alle Organizzazioni Sindacali degli incarichi assegnati.

CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI

Redatto l'atto di pianificazione, il responsabile del procedimento predispone una relazione finale sull'iter procedurale seguito, sull'attività svolta in generale e dai singoli componenti incaricati e sui risultati ottenuti da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;

L'approvazione della relazione da parte della Giunta Regionale consente la liquidazione finale dei compensi al personale incaricato dell'atto di pianificazione;

In ogni caso il recepimento in un atto formale della Giunta dell'atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva equivale all'approvazione della relazione di cui sopra.

CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO

I dipendenti che prestano, anche parzialmente, la loro attività nei gruppi di pianificazione non utilizzano, durante il periodo impiegato per l'esecuzione di attività di pianificazione e relativamente all'attività medesima, lavoro straordinario.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32. della legge 127/1997

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



18 AGO. 1999